

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 04

della **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DALLA SIGNORA VIOLA CARLA PER LA FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 1115/2015 DI DATA 4.12.2015, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA IN DATA 12.09.2016, CON CUI IL COMUNE E' STATO CONDANNATO A RESTITUIRE ALLA STESSA SIGNORA VIOLA CARLA, PROPRIETARIA DELLE PP.FF. 241, 242/2 E 231IN C.C. CAVEDAGO E DELLA P.ED. 165 IN C.C. CAVEDAGO,, OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI A SERVIZIO DELLA S.S 421 DEI LAGHI DI MOLVENO E TENNO, PREVIO RIPRISTINO DELLE STESSE REALITÀ NELLO STATO PRECEDENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI. RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO. NOMINA DEGLI AVVOCATI ALESSANDRO URCIUOLI E GIANPIERO LUONGO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUONGO - AVV. SARTORI – AVV. - DONINI - AVV. URCIUOLI CON SEDE A TRENTO QUALI DIFENSORI DELLE RAGIONI DEL COMUNE. CIG: 7B826AB760

Il giorno 10 gennaio 2019

ad ore 18.30

Presenti i signori :

Daldoss Silvano
Zeni Enrico

Assente : Cainelli Katia

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DALLA SIGNORA VIOLA CARLA PER LA FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO N. 1115/2015 DI DATA 4.12.2015, MUNITA DI FORMULA ESECUTIVA IN DATA 12.09.2016, CON CUI IL COMUNE E' STATO CONDANNATO A RESTITUIRE ALLA STESSA SIGNORA VIOLA CARLA, PROPRIETARIA DELLE PP.FF. 241, 242/2 E 231 IN C.C. CAVEDAGO E DELLA P.ED. 165 IN C.C. CAVEDAGO,, OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI A SERVIZIO DELLA S.S 421 DEI LAGHI DI MOLVENO E TENNO, PREVIO RIPRISTINO DELLE STESSE REALITÀ NELLO STATO PRECEDENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI. RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO. NOMINA DEGLI AVVOCATI ALESSANDRO URCIUOLI E GIANPIERO LUONGO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUONGO - AVV. SARTORI - AVV. DONINI - AVV. URCIUOLI CON SEDE A TRENTO QUALI DIFENSORI DELLE RAGIONI DEL COMUNE CIG : 7B826AB760

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con sentenza del Tribunale di Trento n. 1115/2015 di data 4.12.2015, munita di formula esecutiva in data 12.09.2016, il Comune di Cavedago è stata condannato a restituire alla proprietaria, signora Viola Carla, le superfici delle pp. ff. 241, 242/2 e 231 e della p.ed. 165 in C.C. Cavedago, occupate per la realizzazione di marciapiedi a servizio della S.S. 421 dei laghi di Molveno e Tenno, previo ripristino delle stesse realtà secondo la situazione esistente antecedentemente alla realizzazione del marciapiede.

Atteso che, a seguito della notifica di atto di precetto per la restituzione parziale delle summenzionate particelle fondiari ed edificiali, la Giunta comunale ha fatto predisporre all'ing. Matteo Tait della "Gestione associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio", approvandola successivamente in sola linea tecnica, la perizia di spesa, relativa ai lavori di demolizione del marciapiede insistente sulla p.ed. 165 in C.C. Cavedago e sulle limitrofe pp. ff. 241, 242/2 e 231 in C.C. Cavedago, così come predisposta dall'ing. Matteo Tait della "Gestione associata tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore e la Comunità della Paganella del servizio Urbanistica, Lavori pubblici e Patrimonio" negli elaborati di seguito indicati:

- relazione tecnico illustrativa e documentazione fotografica;
- computo metrico;
- elenco prezzi;
- foglio di patti e condizioni – norme amministrative;
- planimetria stato attuale;
- planimetria stato di raffronto;
- planimetria stato di progetto

e nell'importo complessivo di spesa di €. 4.500,00.=, di cui €. 2.153,57.= per lavori a base d'asta, €. 1.246,04.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.100,39.= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Evidenziato che, in attuazione di apposito atto di indirizzo formulato dalla Giunta comunale con la precitata deliberazione n. 70 di data 21.09.2018 il Segretario comunale con determinazione n. 47 di data 21.09.2018 ha approvato, a tutti gli effetti, la summenzionata perizia di spesa relativa ai lavori di demolizione del marciapiede insistente sulla p.ed. 165 in C.C. Cavedago e sulle limitrofe pp. ff. 241, 242/2 e 231 in C.C. Cavedago.

Segnalato che con successiva determinazione n. 48 di data 24.09.2018 il Segretario comunale ha affidato all'impresa Tamanini Bruno S.r.l. con sede a Altopiano della Vigolana, l'appalto dei lavori di demolizione del marciapiede insistente sulla p.ed. 165 in C.C. Cavedago e sulle limitrofe pp. ff. 241, 242/2 e 231 in C.C. Cavedago.

Rilevato che la medesima perizia prevedeva il ripristino completo del marciapiede situato sul lato est della p.ed. 165 in C.C. di Andalo realizzato dal Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia autonoma di Trento negli anni '90, prevedendo, invece, l'esclusiva rimozione della pavimentazione in cubetti di porfido del marciapiede situato sul lato ovest della medesima p.ed. 165 in C.C. Cavedago, stante il fatto che il muro di sostegno e la barriera protettiva dello stesso marciapiede (lato ovest) non erano stati realizzati negli anni '90 dal Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale, bensì alcuni decenni prima (verosimilmente negli anni '50 dall'ANAS in occasione della realizzazione della S.S. 421 dei Laghi di Molveno e Tenno).

Constatato che, a seguito di comunicazione, da parte del legale della signora Viola Carla, dell'insufficienza delle risorse previste dalla perizia di spesa in precedenza citata per l'esecuzione anche dei lavori di demolizione e rifacimento del muro di sostegno del marciapiede sul lato ovest della p. ed. 165 in C.C. di Cavedago, il Comune ha completato i lavori di demolizione del marciapiede sul lato est della medesima particella edificale, richiedendo alla controparte di chiarire, in contraddittorio, se l'intervento di ripristino dovesse interessare effettivamente anche il muro di sostegno del marciapiede sul lato ovest della medesima p.ed. 165.

Preso atto che, non prendendo in alcuna considerazione la summenzionata richiesta di chiarimento in contraddittorio, la signora Viola Carla ha presentato ricorso al Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Trento richiedendo la determinazione delle modalità di esecuzione degli obblighi derivanti in capo al Comune di Cavedago in forza della sentenza dello stesso Tribunale di Trento n. 1115/2015 di data 4.12.2015, munita di formula esecutiva in data 12.09.2016.

Ritenuto che, nella fattispecie, l'esecuzione della demolizione del muro di sostegno del marciapiede sul lato ovest della p.ed. 165 in C.C. Cavedago oltre a potersi configurarsi come "illegittima", in quanto riguardante beni appartenenti "di fatto" a soggetti terzi, non consentirebbe, comunque, di ripristinare la situazione preesistente, considerato che, al momento dell'esecuzione dei lavori dal parte del Servizio Ripristino e Valorizzazione ambientale, lo stesso marciapiede era già esistente da decenni, sia pure con una pavimentazione

Ritenuto, pertanto, necessario che il Comune si costituisca nel ricorso promosso dalla signora Viola Carla avanti al Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Trento ai fini della determinazione delle modalità di esecuzione degli obblighi derivanti in capo al Comune di Cavedago in forza della sentenza dello stesso Tribunale di Trento n. 1115/2015 di data 4.12.2015, munita di formula esecutiva in data 12.09.2016.

Ravvisata, a tal proposito, la necessità di nominare un legale cui affidare la difesa delle ragioni del Comune.

Evidenziato come l'Amministrazione non disponga, nell'ambito della propria dotazione organica, di personale abilitato all'esercizio della professione legale e ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi di uno o più professionisti esterni all'amministrazione.

Preso atto che, su richiesta dell'amministrazione, gli avv. Alessandro Urciuoli e Gianpiero Luongo dello Studio Legale Associato avv. Luongo - avv. Sartori - avv. Donini - avv. Urciuoli con sede a Trento, via Serafini n. 9, C.F. e P.Iva 01799240229, hanno comunicato la propria disponibilità ad assumere il patrocinio del Comune di Andalo nel ricorso in oggetto indicato, verso corresponsione di un onorario di €. 4.000,00.=, oltre ad accessori di legge (rimborso forfettario 15% delle spese generali, C.N.P.A. 4% ed Iva), salvo conguaglio finale in ragione dell'attività effettivamente prestata da quantificarsi nel rispetto di quanto previsto dalla tariffa professionale di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014.

Rilevata l'urgenza di costituirsi in tempi utili e tenuto conto della disponibilità degli avv. Alessandro Urciuoli e Gianpiero Luongo a svolgere sopralluoghi "in situ", nonché ad effettuare incontri presso gli uffici comunali con gli amministratori, testimoni ed, eventualmente, con la controparte.

Presa visione dei curricula degli avvocati Alessandro Urciuoli e Gianpiero Luongo da cui si evince una pluriennale e comprovata perizia professionale in materia.

Ritenuto, pertanto, di affidare agli avvocati Gianpiero Luongo e Alessandro Urciuoli dello Studio Legale Associato avv. Luongo - avv. Sartori - avv. Donini - avv. Urciuoli con sede a Trento, via Serafini n. 9, C.F. e P.Iva 01799240229 la rappresentanza e la difesa delle ragioni del Comune nel sopracitato ricorso promosso dalla signora Viola Carla avanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trento.

Vista la nota di data 09.01.2018, acquisita agli atti del Comune sub prot. n. 54/2018, con cui hanno comunicato la propria disponibilità ad assumere il patrocinio del Comune di Andalo nel ricorso in oggetto indicato, verso corresponsione di un onorario di €. 4.000,00.=, oltre ad accessori di legge (rimborso forfettario 15% delle spese generali, C.N.P.A. 4% ed Iva), salvo conguaglio finale in ragione dell'attività effettivamente prestata da quantificarsi nel rispetto di quanto previsto dalla tariffa professionale di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014.

Considerato che, in relazione all'importo sopra specificato, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico in questione ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 4 e dell'art. 39 quater, comma 4, della L.p. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm..

Sottolineato come l'affidamento dell'incarico in oggetto risulti rispondente alla costante giurisprudenza della Corte dei Conti in materia (si veda, ex multis, Corte dei Conti, Sez. I, 18.06.1994 n. 7 e 07.03.1994 n. 56; Corte dei Conti, Sezioni riunite, 12.06.1998 n. 27; Corte dei Conti, Sez. II, 22.04.2002 n. 137, Corte dei Conti, Sez. I, n. 145/2009), sussistendo nel caso di specie le condizioni espressamente richieste dal giudice contabile, e segnatamente:

- la rispondenza dell'incarico agli obiettivi della Amministrazione conferente;
- l'impossibilità per l'Amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- la temporaneità dell'incarico;
- la proporzione tra i compensi erogati all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione conferente.

Vista la disponibilità alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1° Macroaggregato 3 Capitolo 300/S del bilancio di previsione pluriennale 2019-2020 – esercizio finanziario 2019 – attualmente in esercizio provvisorio.

Dato atto che è stato acquisito il codice richiesto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti - cod. CIG n.7B826AB760

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm..

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di costituirsi, per le ragioni riportate in premessa, innanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trento avverso il ricorso presentato dalla signora Viola Carla, difesa e rappresentata dall'avv. Marco Dalla Fior con studio legale a Trento, ai fini della determinazione delle modalità di esecuzione degli obblighi derivanti in capo al Comune di Cavedago in forza della sentenza dello stesso Tribunale di Trento n. 1115/2015 di data 4.12.2015, munita di formula esecutiva in data 12.09.2016.
2. Di affidare agli avvocati Alessandro Urciuoli e Gianpiero Luongo dello Studio Legale Associato avv. Luongo - avv. Sartori - avv. Donini - avv. Urciuoli con sede a Trento, via Serafini n. 9, C.F. e P.Iva 01799240229, la rappresentanza e la difesa delle ragioni del Comune nel sopracitato ricorso promosso dalla signora Viola Carla avanti al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trento, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà in ogni stato e grado del giudizio.
3. Di autorizzare il Sindaco a formalizzare l'incarico agli avvocati Gianpiero Luongo e Alessandro Urciuoli dello Studio Legale Associato avv. Luongo - avv. Sartori - avv. Donini - avv. Urciuoli mediante sottoscrizione di apposito mandato, nonché ad eleggere domicilio presso lo stesso Studio Legale Associato con sede a Trento, via Serafini n. 9.
4. Di stabilire che per l'incarico in precedenza affidato gli avvocati Gianpiero Luongo e Alessandro Urciuoli dello Studio Legale Associato avv. Luongo - avv. Sartori - avv. Donini - avv. Urciuoli con sede a Trento avranno diritto ad un onorario di €. 4.000,00.=, oltre ad accessori di legge (rimborso forfettario 15% delle spese generali, C.N.P.A. 4% ed Iva), salvo conguaglio finale in ragione dell'attività effettivamente prestata da quantificarsi nel rispetto di quanto previsto dalla tariffa professionale di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014.

5. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, presunta in €. 5.836,48.= alla Missione1 Programma11 Titolo 1° Macroaggregato 3 Capitolo 300/S del bilancio di previsione pluriennale 2019-2020 – esercizio finanziario 2019 – attualmente in esercizio provvisorio.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13 e ss.mm., che lo studio Legale Associato avv. Luongo - avv. Sartori - avv. Donini - avv. Urciuoli con sede a Trento si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m; si evidenzia che il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: 7B826AB760.
7. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3maggio 2018 nr. 2.
8. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3maggio 2018 nr. 2.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 10/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo informatico del sito del Comune per dieci giorni consecutivi, dal 11/01/2019 al 21/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.183 comma 4 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A..

Lì, 10/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 183 – comma 2 – Codice degli Enti Locali.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio